

GUIDA AL DECRETO FISCALE**Nuove comunicazioni Iva al debutto nel 2017: più oneri per imprese e professionisti**

Balzanelli, Brusaterra, De Stefani, Sirri, Tosoni ▶ pagine 46 e 47

GUIDA AL DECRETO FISCALE

Comunicazioni Iva/2

Sanzioni con doppio tetto

In nuovi obblighi di comunicazione telematica delle fatture di acquisto e di vendita, nonché delle liquidazioni periodiche sono accompagnati da nuove **sanzioni**.

Viene introdotto nell'articolo 11 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 2-bis, che prevede una sanzione in presenza di omissione o di errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La norma prevede che si applichi la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di mille euro per ciascun trimestre. Questo significa che i contribuenti che omettono la comunicazione trimestrale di più di 500 fatture sono soggetti alla sanzione fissa di mille euro. La norma prevede la riduzione della sanzione a metà - compreso il limite massimo che si riduce a 500 euro - se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza oppure che entro tale data sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La norma stabilisce inoltre che in questo caso non si applica l'articolo 12 del Dlgs 472/1997 e quindi nella fattispecie non si rende applicabile il cumulo giuridico.

Viene stabilita inoltre una sanzione, variabile da euro 500 a 2 mila euro, in caso di omessa,

incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. Anche in questo caso la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita oppure qualora entro il medesimo termine sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Quindi nella versione definitiva della norma le sanzioni sono state sensibilmente ridotte in confronto alla norma originaria, che prevedeva per la liquidazione periodica una sanzione fino a 5 mila euro.

Mentre la norma esclude il cumulo giuridico, quantomeno relativamente alle comunicazioni delle fatture emesse e di acquisto, nulla viene precisato in ordine al ravvedimento operoso. Ne consegue che i contribuenti avranno la facoltà di definire l'importo delle sanzioni versando spontaneamente una percentuale della sanzione minima in base all'articolo 13, del Dlgs 472/97.

Quindi, ad esempio, qualora la comunicazione del terzo trimestre 2017 venga trasmessa entro il 15 dicembre 2017 anziché entro il 30 novembre, il contribuente potrà effettuare il ravvedimento operoso versando la somma di un nono di un euro per ogni fattura non comunicata oppure un nono di 500 euro se la comunicazio-

ne ha riguardato più di 500 fatture. Se la comunicazione verrà eseguita oltre il 15 di dicembre ma entro 90 giorni decorrerà dal 30 novembre, il contribuente potrà ravvedersi versando un nono di due euro per ogni fattura omessa ovvero un nono di mille euro se l'omissione ha riguardato più di 500 fatture.

Così a seguire si possono applicare le altre riduzioni di un ottavo del minimo se la trasmissione avverrà entro il termine della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa l'infrazione e così via con la applicazione di un settimo della sanzione minima se il ravvedimento avviene entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo ed infine la riduzione è di un sesto se l'adempimento viene eseguito oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo.

Si ricorda che, trattandosi di adempimento Iva, il termine della dichiarazione, con effetto dal periodo di imposta 2017, scade il 30 aprile dell'anno successivo.

G.P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Così il calcolo

FATTURE

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e di acquisto registrate la sanzione amministrativa è di 2 euro per ogni fattura fino a un massimo di 1.000 euro. Se l'adempimento viene assolto entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è di 1 euro per ogni fattura, con una sanzione massima 500 euro

Esempio di ravvedimento operoso:

- impresa che omette la trasmissione della

comunicazione relativa al primo semestre 2017 entro il termine del 25 luglio e vi adempie in data 30 settembre 2017;

- le fatture comprese nella comunicazione semestrale erano 300: sanzione minima 2 euro per 300 = 600 euro (entro il limite massimo di 2.000 euro, in quanto si tratta di due trimestri);
- riduzione della sanzione ad un nono essendo l'adempimento adempiuto entro il termine di novanta giorni = **67 euro**

LIQUIDAZIONE

In caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione della liquidazione periodica, la sanzione amministrativa va da 500 a 2.000 euro, ed è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza originaria

Esempio di ravvedimento operoso:

- impresa che omette di

trasmettere la liquidazione periodica del primo trimestre 2017 entro il termine del 31 maggio e vi adempie il 10 giugno del 2017;

- la sanzione è pari a 250 euro pari alla metà del minimo di 500 euro;
- riduzione della sanzione ad un nono essendo l'adempimento ottemperato entro il termine di 90 giorni = **28 euro**

LA SCELTA ENTRO IL 31 DICEMBRE

Trasmisione di tutti i dati, il rimborso anticipa

**Matteo Balzanelli
Massimo Sirri**

Tempi stretti per chi, mediante l'apposita funzionalità sul sito delle Entrate, vuole esercitare l'opzione per la **trasmissione telematica** dei dati di tutte le **fatture emesse/ricevute**, comprese le bollette d'importazione, e delle relative variazioni, oltre che per la memorizzazione e trasmissione, sempre telematica, dei dati dei **corrispettivi giornalieri** da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati (eventualmente in aggiunta a quella dei dati delle fatture), così come previsto dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, Dlgs 127/2015 (per coloro che effettuano cessioni/prestazioni mediante distributori automatici, l'invio telematico dei corrispettivi è obbligatorio dal 1° aprile 2017).

L'opzione scade il 31 dicembre e, se esercitata, impegna il contribuente per un quinquennio e così via di cinque anni in cinque anni, salvo revoca da esprimere entro la

fine dell'ultimo anno di ogni quinquennio. Le informazioni da trasmettere e i termini per l'adempimento sono regolati dai provvedimenti direttoriali 182070 e 182017 del 28 ottobre scorso, rispettivamente per la trasmissione dei dati delle fatture e per quella dei corrispettivi. Chi sceglie di aderire alla trasmissione dei dati delle fatture è esonerato dallo "spesometro" di cui all'articolo 21 del Dl 78/2010 (modificato dal Dl 193/2016), a partire dal 2017, ma non dalla presentazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche dell'Iva, prevista con identica decorrenza - dal nuovo articolo 21 bis dello stesso decreto. Sempre dal 2017, inoltre, è adottabile la fatturazione elettronica fra privati mediante utilizzo (facoltativo) del sistema di interscambio (Sdi).

Poiché la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture esonera dalla comunicazione trimestrale, l'adempimento, da eseguire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, non dovrebbe beneficiare della proroga concessa per l'invio dei dati relativi al primo semestre di tale anno (25 luglio 2017), né del posticipo al 16 settembre di ogni anno per i dati del secondo trimestre, espressamente previsti per la comunicazione ex articolo 21 del Dl 78/2010.

In ogni caso, l'opzione offre

vantaggi ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuenti (abolizione della comunicazione dati per **leasing**, locazione e noleggio, abrogazione della comunicazione "black list", anticipata al 2016, dell'Intrastat degli acquisti e delle comunicazioni per gli acquisti da San Marino). Si tratta della possibilità di accedere ai rimborsi Iva in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, anche in assenza dei presupposti di cui all'articolo 30, comma 2, del Dpr 633/72, e della riduzione di due anni (anziché uno, come inizialmente previsto) dei termini di accertamento ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo, i quali, pertanto, scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quest'ultimo beneficio, tuttavia, è riconosciuto solo a chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti eseguiti/ricvenuti, come disposto dall'articolo 3, lettera d) del Dlgs 127/2015 (non rilevano i pagamenti in contanti d'importo non superiore a 30 euro) e a condizione che il mantenimento dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento sia comunicato nella dichiarazione dei redditi annuale (articolo 4 del Dm 4 agosto 2016).

IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'AGGIORNAMENTO

Cento euro ai «piccoli» per adeguare i software

Luca De Stefani

Per i costi sostenuti per l'adeguamento tecnologico necessario per le due nuove comunicazioni introdotte dal decreto fiscale (fatture emesse e ricevute e liquidazioni periodiche Iva), oppure per l'opzione quinquennale di invio di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute, spetterà, una sola volta, un **credito d'imposta** di 100 euro, solo compensabile in F24 (non rimborsabile), se si esercita l'attività nel 2017 e se nell'anno precedente al sostenimento della spesa il volume d'affari non ha superato 50mila euro. Per i commercianti al minuto si può aggiungere un credito di 50 euro legato agli adempimenti sui corrispettivi.

La norma dice che sono interessati a questo credito d'imposta solo i soggetti che sono «in attività nel 2017», ma non specifica se sia necessario lo svolgimento dell'attività per tutto l'anno o solo per una parte di esso, ad esempio per chi inizia l'attività.

Inoltre, viene richiesto che,

«nell'anno precedente» a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico, i soggetti abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro. Anche in questo caso, non si dice nulla relativamente alle start-up nell'anno di effettuazione dell'investimento, le quali evidentemente non hanno alcun fatturato per l'anno precedente alla loro nascita.

IL DUBBIO

La norma pone condizioni sul 2016 e non chiarisce se i benefici spettino anche alle start up

Il Sole **24 ORE**.com

SUL SITO DEL SOLE

Il testo del Dl fiscale approvato dal Senato in via definitiva

Giovedì scorso l'approvazione del decreto fiscale, passato in via definitiva al Senato con 162 voti favorevoli, 86 contrari e un astenuto. Il provvedimento, che modifica e semplifica molti adempimenti fiscali, è disponibile integralmente sul sito del Sole 24 Ore.

www.ilsole24ore.com

Non vi dovrebbe essere alcuna scadenza temporale per il sostenimento dell'adeguamento tecnologico, in quanto l'unico limite riguarda l'esercizio dell'attività nel 2017.

In aggiunta al credito d'imposta di 100 euro per il suddetto adeguamento tecnologico e in presenza del rispetto dei requisiti per lo stesso, ai commercianti al minuto che dal 2017 esercitano l'opzione prevista dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, per «la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi» è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro.

Entrambi i crediti d'imposta possono essere utilizzati «esclusivamente in compensazione» in F24 dal 1° gennaio 2018 e non concorrono alla formazione dell'imponibile Irpef, Ires e Irap. Devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico o in cui è stata esercitata l'opzione, oltre che in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI LE NUOVE SCADENZE

01 | OGGI

Le comunicazioni Iva e i tagli agli adempimenti, le sanzioni, la trasmissione telematica

02 | DOMANI

Il nuovo calendario fiscale, i cambiamenti della dichiarazione precompilata, la pausa estiva degli adempimenti

03 | GIOVEDÌ 1° DICEMBRE

La rottamazione delle cartelle

04 | VENERDÌ 2 DICEMBRE

Le regole per i professionisti: prelievi, chiusura partite Iva, spese di trasporto

05 | LUNEDÌ 5 DICEMBRE

La nuova voluntary

06 | MARTEDÌ 6 DICEMBRE

L'integrativa a favore e le nuove regole per i pagamenti con l'F24

07 | MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

Come cambiano i rimborsi dell'Iva

08 | GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

Depositi Iva e accise